

Errata corrige al volume

Manuale per concorsi in Polizia municipale e locale

(ISBN 9788836221417)

Pagina 722 – Aggiungere il seguente paragrafo

5.16 La guida senza patente e le altre violazioni

Il D.Lgs. 15-1-2016, n. 8 ha depenalizzato la **guida senza patente**, facendola rientrare fra gli illeciti di carattere amministrativo, e ha rideterminato l'importo della sanzione pecuniaria.

L'art. 1 del provvedimento in questione, dopo aver stabilito al comma 1 che «*non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda*», precisava alla lettera b) del comma 5 che per i reati precedentemente puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro, fra i quali rientrava la fattispecie di guida senza patente, sanzionato dall'art. 116 comma 15 CDS con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro, doveva applicarsi ora la pena pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Per effetto dei successivi aggiornamenti biennali, l'ultimo con D.M. 31-12-2020, gli importi minimo e massimo della sanzione sono stati elevati, a partire dal 1° gennaio 2021, a 5.100 e 30.599 euro.

Stessa pena si applica, sempre a norma del comma 15, ai conducenti che guidano senza patente perché **revocata o non rinnovata** per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

A tali violazioni consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi o, in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi.

L'art. 116 punisce anche, con pena pecuniaria da 397 a 1592 euro, la persona che, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida o altra abilitazione.

Sono altresì puniti, a norma del comma 15-*bis*, con pena pecuniaria da 1.021 a 4.084 euro e la sanzione accessoria della sospensione, da 4 a 8 mesi, della patente di guida posseduta:

- › il titolare di **patente di guida di categoria A1** che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2;
- › il titolare di **patente di guida di categoria A1 o A2** che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A;
- › il titolare di **patente di guida di categoria B1, C1 o D1** che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

A chi invece, pur munito di patente, guida veicoli **senza la prescritta abilitazione** sono comminate la pena pecuniaria da 408 a 1.634 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.